

Codice A1509A

D.D. 15 gennaio 2018, n. 20

Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato di Vercelli, sezione educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero, dell'Associazione Valsesia Country, con sede legale nel Comune di Quarona- C.F. 91010230026.

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;

- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Visto la Determinazione della Regione Piemonte n. 595 del 20.11.2000 con la quale è stata iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato l'Associazione "Valsesia Country" con sede legale nel Comune di Quarona – C.F. 91010230026;

Visto l'art. 5, commi 1 e 4, della L.R. 38/94 che prevede che le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro debbano trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta, nonché copia del bilancio consuntivo e il mancato adempimento, da parte delle associazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1, è motivo di cancellazione dell'organizzazione dal registro, previa diffida;

Vista la mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 5 comma 1, L.R. 38/94 da parte dell'Associazione Valsesia Country;

Dato atto che in data 18.08.2017, e successivamente in data 9.11.2017, sono stati inviati tramite posta elettronica i solleciti per richiedere la summenzionata documentazione, e che gli stessi messaggi sono stati letti, come si evince dalle rispettive notifiche di lettura, ma non è pervenuto nulla al Settore scrivente;

Dato atto che, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, è stata inviata lettera ns. prot. n. 44350/A1509A del 22/11/2017, contenente diffida formale ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della stessa e contestuale avvio di procedimento di cancellazione, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Visto che la lettera di cui sopra, è stata restituita al mittente in quanto il destinatario risulta sconosciuto, non permettendo pertanto al Settore di accertare il permanere dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione al registro dell'Associazione Valsesia Country;

Considerato che la diffida è stata inviata presso la nuova sede legale indicata nel verbale di assemblea dell'associazione del 8.04.2016 e che successivamente non sono pervenute ulteriori comunicazioni di cambio di indirizzo;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Vercelli;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Ufficio decentrato di Vercelli;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di cancellare dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato di Vercelli, sezione "educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero",

l'Associazione "Valsesia Country" con sede legale nel Comune di Quarona (VC) – C.F. 91010230026;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell'Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva "diversa previsione espressa nella convenzione medesima";
- revoca dei benefici previsti dalla L. 266/91 artt. 7 e 8 e dalla L. R. n. 23/2003.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO